

**ALLEGATO A**

**CODICE DI AUTODISCIPLINA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
ESPERTI CONTABILI NEI RAPPORTI CON I TIROCINANTI**

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI LODI**

**A cura della Commissione Tirocinio Professionale  
(approvato dal Consiglio dell'Ordine il 22/07/2015)**

**Articolo 1**

Il tirocinio è attività di formazione professionale sotto la guida del dottore commercialista ed esperto contabile.

**Articolo 2**

Il tirocinio ha un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita dei futuri professionisti e della categoria.

**Articolo 3**

Il buon nome della categoria è influenzato non solo dalla qualità dei contenuti trasmessi dal dottore commercialista ed esperto contabile al tirocinante, ma anche dalla modalità di svolgimento del tirocinio stesso che influenzerà a sua volta il comportamento che il futuro dottore commercialista o esperto contabile riserverà ai propri tirocinanti.

**Articolo 4**

Il tirocinante rappresenta per il dottore commercialista o per l'esperto contabile un prezioso stimolo ed un valido ausilio atto a percorrere nuove strade al fine di affrontare l'evoluzione normativa e le innovazioni tecnologiche.

**Articolo 5**

Il comportamento del dottore commercialista o dell'esperto contabile nei confronti del tirocinante dovrà essere consono alla dignità ed al decoro della professione. Il dottore commercialista o l'esperto contabile ha il dovere di seguire attivamente la formazione del tirocinante rendendolo partecipe alle attività svolte nell'esercizio della libera professione e coinvolgendolo, in misura graduale, nelle diverse problematiche trattate nello studio. Egli deve delineare il percorso di coinvolgimento del tirocinante, improntandolo alla completezza della formazione compatibilmente con le esigenze di studio. Il tirocinante non dovrà essere relegato allo svolgimento di attività che sminuiscano la sua professionalità e le sue capacità. Per quanto attiene al rapporto tra il dottore commercialista o l'esperto contabile ed il tirocinante ed a complemento di quanto esposto nel presente documento si richiamano gli artt. da 35 a 37 del "Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile" approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 aggiornato al 1 settembre 2010.

**Articolo 6**

Il dottore commercialista o l'esperto contabile deve verificare periodicamente il grado di preparazione e lo svolgimento dei compiti affidati al tirocinante e

motivare le soluzioni adottate nel compimento della quotidiana attività professionale.

#### **Articolo 7**

Il dottore commercialista o l'esperto contabile deve offrire al praticante un'adeguata qualità di lavoro e sensibilizzarlo all'approfondimento dei temi trattati nella pratica professionale quotidiana, con confronto anche critico rispetto alle nozioni teoriche apprese. A tal fine deve mettere a disposizione del tirocinante il materiale informativo esistente presso lo studio.

#### **Articolo 8**

Il dottore commercialista o l'esperto contabile deve illustrare il codice di deontologia, al quale il futuro collega dovrà rigorosamente attenersi, in particolare al tirocinante dovrà essere trasmesso il senso del segreto professionale, della riservatezza, della correttezza che vige tra colleghi e del rispetto per l'opera altrui affinché si eviti l'appropriazione di elaborati o ricerche compiuti da altri.

#### **Articolo 9**

L'opera svolta nello studio dal tirocinante sotto la guida del dottore commercialista o dell'esperto contabile deve essere funzionale all'apprendimento della tecnica professionale e delle singole materie che formano l'oggetto della professione, oltre che al superamento dell'esame di stato.

#### **Articolo 10**

Al tirocinante spetta un compenso, oltre il rimborso delle spese, per il lavoro svolto a favore dello studio. Detto compenso dovrà essere rivisto periodicamente in relazione alla crescita professionale ed all'effettiva collaborazione. Il compenso deve essere determinato secondo equità e congruità, tenuto conto della componente formativa del rapporto.

#### **Articolo 11**

Il tirocinio, essendo un periodo di formazione personale, deve tenere conto dei differenti tempi e metodi di apprendimento degli individui. Il dottore commercialista o l'esperto contabile deve, pertanto, garantire al tirocinante la possibilità di approfondire le materie che rientrano nello svolgimento della libera professione, sia attraverso la partecipazione alla scuola di formazione ed ai corsi di aggiornamento, sia attraverso una costante lettura di articoli, monografie, manuali e riviste, lasciando al tirocinante il tempo necessario per lo svolgimento di tali attività sia all'interno che all'esterno dello studio.

Lodi, lì.....

Per prescrizione

Il Dominus.....Il Praticante.....